



# REGIONE PUGLIA

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

### N. 187 del Registro dell' 8 APRILE 2026

**OGGETTO:** Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione alla A.S.D. "POLISPORTIVA VELO CLUB ADELFA" per lo svolgimento della competizione ciclistica su strada denominata "72<sup>^</sup> COPPA MARIA SS. DELLA STELLA" che si terrà il 12 Aprile 2026.

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 5, 6, 7, 11 e 12;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (DPGR) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: " Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada";

**VISTA** la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

**VISTO** il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Capo della Polizia, del 27/02/2012 (G.U. n.85 dell'11/04/2012), del 30/04/2019 (G.U. n. 142 del 19/06/2019) e del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell'8/03/2024);

**VISTA** l'istanza, acquisita agli atti con protocollo numero 0117203 del 04/03/2026, con la quale il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "POLISPORTIVA VELO CLUB ADELFA", con sede legale in Adelfia (BA) alla via V. Veneto n. 201, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una competizione sportiva ciclistica su strada, denominata "72<sup>^</sup> COPPA MARIA SS. DELLA STELLA", che si svolgerà il giorno 12 Aprile 2026, con la partecipazione di circa n. 150 atleti, di categoria Juniores e Under 23 maschili tesserati FCI;



## REGIONE PUGLIA

**PRESO ATTO** che la suddetta gara interesserà il territorio dei comuni di Adelfia (BA) e di Acquaviva Delle Fonti (BA) e le strade provinciali SP 205 ( Circonvallazione di Acquaviva delle Fonti), SP 83, SP 178, SP 16 di pertinenza della Città Metropolitana di Bari;

**ATTESO CHE** con nota Protocollo n.0120204 del 05/03/2026 del competente ufficio della direzione amministrativa del Gabinetto è stato richiesto all'associazione organizzatrice della competizione di comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti ostativi all'espletamento della gara o contenenti prescrizioni, adottati dai comuni e dagli enti interessati dal percorso di gara;

**VISTO** il nulla osta allo svolgimento della gara, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi indicate, espresso dal Sindaco del Comune di Adelfia, acquisito agli atti con Protocollo n. 0180457 del 02/04/2026;

**VISTA** la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della gara, contestuale all'istanza di autorizzazione, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade e le relative attrezzature ( art. 9, comma 6, del C.d.S.), con la polizza assicurativa n. 90324 stipulata tra la Federazione Ciclistica Italiana e Poste Assicura S.p.A. , allegata all'istanza;

**VISTA** la nota a firma del segretario generale della Federazione ciclistica italiana, allegata all'istanza, con cui si comunica che la Federazione, per conto proprio, delle società affiliate e dei suoi tesserati ha stipulato con Poste Assicura S.p.A. la Polizza assicurativa infortuni n. 90324 e la Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro n. 90325, entrambe con decorrenza dal 01.01.2026 al 31.12.2026, i cui testi integrali sono consultabili sul sito federale;

**VISTE**, inoltre, le dichiarazioni di assicurazione, rilasciate da Poste Assicura S.p.A., relative alla Polizza Infortuni n. 90324 e alla Polizza per Responsabilità Civile verso Terzi n. 90325 stipulate con la Federazione Ciclistica Italiana, entrambe con periodo di copertura dalle ore 24:00 del 31/12/2025 alle ore 24:00 del 31/12/2026, acquisite agli atti con Protocollo n.0139768 del 16/03/2026;

**VISTO** l'Estratto delle Polizze di Assicurazione n. 90324 ( convenzione assicurativa infortuni) e n. 90325 ( convenzione assicurativa Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro), stipulate da parte della FCI- Federazione Ciclistica Italiana, per conto proprio, degli organi centrali e periferici, delle società affiliate e dei tesserati, con "Poste Assicura S.p.A.", allegato all'istanza di autorizzazione;

**VISTO** il certificato di affiliazione della Associazione Sportiva Dilettantistica "POLISPORTIVA VELO CLUB ADELFA" alla FCI-Federazione Ciclistica Italiana, per la stagione 2026, con codice di affiliazione n.14P0009, acquisito agli atti con Protocollo n.0139768 del 16/03/2026;

**VISTI** il programma di gara, l'elenco analitico, la planimetria e l'altimetria del percorso di gara, allegati all'istanza di autorizzazione;



## REGIONE PUGLIA

**VISTI**, inoltre, il Piano di emergenza e il piano di soccorso sanitario, relativi alla gara in oggetto, acquisiti agli atti con Protocollo n.0139768 del 16/03/2026;

**VISTA** la comunicazione liberatoria, a firma del presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestuale all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della stessa nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;

**VISTE** le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

**RITENUTA** l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

### A U T O R I Z Z A

l'Associazione Sportiva Dilettantistica "POLISPORTIVA VELO CLUB ADELFA", con sede legale in Adelfia (BA) alla via V. Veneto n. 201, allo svolgimento della competizione ciclistica su strada denominata "72^ COPPA MARIA SS. DELLA STELLA", programmata per il giorno 12 Aprile 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente le seguenti prescrizioni :

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti, impegnati nella competizione, con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA";
- garantire la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia, ai sensi dell'art.9 commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e il trasporto degli infortunati, di cui almeno un'ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, per tutto il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il



## REGIONE PUGLIA

pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;

- dare la massima pubblicità alla manifestazione, al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento, attraverso i mezzi d'informazione.

Gli organizzatori della competizione ciclistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- far rispettare rigorosamente il percorso indicato nel presente provvedimento;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, dare preavviso di almeno 24 ore alle aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara, secondo quanto previsto dai regolamenti della Federazione ciclistica italiana e dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, richiamato in premessa;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di idonei materiali protettivi (balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento), in prossimità dei tratti più pericolosi del percorso;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive e alle disposizioni previste nel regolamento di corsa;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute negli atti di nulla osta espressi dagli enti proprietari delle strade interessate dal percorso di gara, richiamati in premessa.

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso della gara, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara sia ripristinato puntualmente lo stato dei luoghi lungo tutto il percorso.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dal competente Prefetto di Bari, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Adelfia e di Acquaviva Delle Fonti e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della competizione.



## REGIONE PUGLIA

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone, a cose o animali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della gara per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e della sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e negli altri atti richiamati in premessa.

Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose o animali derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

***d'ordine del Presidente***  
**Il Vicepresidente**  
**Dott. Cristian Casili**